

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1966

Modificazione delle norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili e cliniche universitarie, di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 70

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di venire incontro alle esigenze finanziarie e funzionali delle Amministrazioni ospedaliere, gravemente compromesse dai ritardi dei Comuni nel pagamento delle rette dovute, si provvede con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, alla costituzione di un fondo a disposizione del Ministero dell'interno da utilizzarsi per le anticipazioni agli Ospedali pubblici delle somme relative ai crediti vantati verso i Comuni-domicilio di soccorso per il ricovero degli infermi indigenti.

Le disposizioni del citato decreto legislativo che ha avuto effetto per 5 anni, vennero prorogate e modificate con legge 19 aprile 1953, n. 307, e con legge 8 luglio 1957, n. 579; le disposizioni medesime sono state poi estese alle cliniche universitarie che esercitano il servizio di pronto soccorso, con legge 2 aprile 1958, n. 293.

Successivamente la legge 30 gennaio 1963, n. 70, riordinò l'intera materia, assicurando il servizio delle anticipazioni delle rette di ospedalità in favore degli Ospedali per un ulteriore periodo di 5 anni, e disciplinando in modo più organico e sistematico le già citate e frammentarie disposizioni di legge.

Si propone ora — in vista dell'approssimarsi della scadenza 30 giugno 1967 — la necessità di provvedere alla proroga delle norme speciali in argomento, considerando, da un lato il perdurare della situazione di crisi finanziaria in cui versa la generalità degli Ospedali, e dall'altro le presenti difficoltà dei Comuni le cui finanze non consentono — ed è prevedibile che non consentiranno ancora per anni — di adempiere, con la sollecitudine che sarebbe auspicabile, agli obblighi incombenti per pagamenti delle rette di ospedalità.

Occorre inoltre aggiungere che, nell'anno in corso, ed in quello immediatamente precedente, il fondo di dotazione occorrente per l'attuazione della legge non è stato adeguato alle effettive esigenze, così come era previsto dalla legge, ma è stato mantenuto fermo all'ammontare dei 15 miliardi previsti per l'esercizio finanziario 1962-63, cosicchè sono restate non anticipate le rette di ospedalità degli ultimi quattro mesi dell'anno 1965 e risulteranno altresì non finanziate le rette dei due quadrimestri dell'anno in corso.

Si ritiene quindi che debba darsi luogo all'aumento del fondo di dotazione per il

corrente esercizio finanziario allo scopo di non rendere inefficace la disposizione di legge, mentre si possa lasciare al Governo la responsabilità di determinare, per i successivi esercizi, l'ammontare del fondo, in dipendenza delle accertate necessità future.

A soddisfare le accennate esigenze mira il presente disegno di legge con il quale si

intende assicurare fino al 31 dicembre 1971 il servizio delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette ai pubblici Ospedali ed alle Cliniche universitarie, ad assicurare che la dotazione del fondo sia annualmente determinata in funzione delle necessità del servizio ed a disporre l'aumento del fondo stesso per il corrente esercizio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 1 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, è modificato come segue:

« Le rette di speditività, dovute per legge e per convenzione dai Comuni agli ospedali civili, gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono anticipate dallo Stato sino al 31 dicembre 1971, con diritto di rivalsa verso i Comuni debitori ».

### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, è modificato come segue:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è iscritto annualmente sino all'esercizio finanziario 1971 incluso, il fondo occorrente per l'attuazione della presente legge, commisurato alle effettive necessità ».

### Art. 3.

L'articolo 7 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, è modificato come segue:

« Il fondo di cui all'articolo 2 per l'esercizio finanziario 1966 è elevato a lire 25 miliardi a carico del fondo globale ».